



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

54/2015

Aprile/11/2015 (*)

Napoli 17 Aprile 2015

Con la Circolare n° 65 del 2 Aprile 2015 l'INPS ribadisce i termini di scadenza per il rispetto dell'obbligo di unicità della posizione contributiva aziendale e fornisce indicazioni volte a favorire l'applicazione delle predette disposizioni in relazione alle realtà aziendali fondate su criteri di autonomia organizzativa e/o la cui organizzazione dei sistemi informativi presenta oggettivi profili di complessità.

Come già noto, in considerazione delle disposizioni che regolano **l'apertura di distinte posizioni aziendali** in ragione delle quali, a norma dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, **è stato stabilito il principio dell'unicità della posizione contributiva aziendale** il quale, non può considerarsi discrezionale, ma **deve intendersi come obbligatorio**. Per consentire, tuttavia, un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell'unicità della posizione contributiva, è stato previsto un **periodo transitorio, fino al 31.12.2014**, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovevano registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che facevano capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.

Successivamente, con il **messaggio 9675 del 15 dicembre 2014** è stato **prorogato al 31 marzo 2015** il termine per completare le attività di

unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l'utilizzo di più matricole.

In questa prospettiva, l'Istituto, con la **Circolare n° 65 del 2 Aprile 2015**, ricorda che **continueranno a poter operare con distinte posizioni aziendali i datori di lavoro che rientrano in una delle fattispecie previste dalla circolare n° 172/2010:**

- **datori di lavoro** che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono **tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi**. Rientrano in questa fattispecie le posizioni contributive dedicate alla gestione degli adempimenti informativi afferenti a particolari categorie di lavoratori, fra le quali le **posizioni per i dirigenti dipendenti da aziende del terziario che hanno mantenuto l'iscrizione all'ex INPDAI** (C.A."9U"), oppure, per i lavoratori che svolgono **prestazioni lavorative in Paesi non convenzionati** o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l'Italia;
- **datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche**. Nel merito, si ricorda che, come già precisato (*id*: circ. n. 207/1995), "*il carattere autonomo delle diverse attività dipende, generalmente, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso tipo di rischio*". A titolo di riferimento, **rientrano nella predetta fattispecie** le strutture territoriali degli **enti**, sovente a **natura religiosa**, che esercitano **attività di istruzione**, di **assistenza** di natura **sanitaria o sociale, di beneficenza**, ecc., il cui assetto risulti fondato sui citati criteri di autonomia organizzativa e gestionale. In tali casi, detti enti, anche in presenza di medesimo inquadramento previdenziale, possono svolgere gli adempimenti informativi **avvalendosi di più matricole**, ognuna delle quali **riferita alla specifica struttura territoriale**;
- **imprese armatoriali**, per la distinta esposizione del personale, a seconda che ricorra o meno l'applicazione della legge n. 413/1984;
- **imprese appaltatrici** di servizi vari, **operanti a bordo delle navi da crociera**;

- **agenzie di somministrazione di lavoro**, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell'impresa.

L'Istituto, da ultimo, fa presente che le attività finalizzate a favorire l'unificazione della posizione contributiva possono comportare, soprattutto **nelle aziende di grandi dimensioni, interventi di adeguamento dei sistemi informativi** aziendali e dell'organizzazione interna di impatto particolarmente significativo.

Dette condizioni possono verificarsi:

- **a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione di complessi aziendali**, nell'ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente **onerosa l'integrazione delle procedure** che supportano la **gestione delle paghe** e dei **contributi** previdenziali;
- per effetto dell'adozione di **assetti organizzativi** e dei sistemi informativi preordinati a favorire **l'accesso e il trattamento** delle informazioni inerenti **talune categorie di dipendenti** (es. dirigenti) esclusivamente ad unità organizzative ovvero di personale specificamente individuati.

Ricorrendo dette condizioni, conclude il documento di prassi, fermo l'obbligo dei datori di lavoro interessati di ricercare soluzioni organizzative ed operative volte a favorire l'unificazione della posizione contributiva aziendale, **la sussistenza di più matricole riferite al medesimo datore di lavoro risulta ammissibile sino a nuove disposizioni dell'Istituto.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN